



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

D.M. N.

- Visto** il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53";
- Visto** il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n.213, "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165"
- Visto** l'art.2, comma 4-undecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, che individua l'INDIRE tra gli Enti e gli Organismi facenti parte del Sistema nazionale di valutazione, con l'attribuzione di compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- Visto** il decreto- legge 13 maggio 2011, n.70, recante disposizioni urgenti per l'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106 ed, in particolare, l'art.9, comma 8, che affida alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'art.2, comma 4-undecies, del citato decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, la realizzazione delle prove nazionali standard previste dall'art.4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- Visto** l'art.19, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 che ha previsto, ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di valutazione, di cui al citato decreto legge n.225/2010, il ripristino, a decorrere dal 1 settembre 2012, in luogo dell'ANSAS, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;
- Visto** che nello stesso articolo 19 del decreto legge n.98/2011 è ribadita la soppressione degli ex Istituti regionali di ricerca educativa, le cui funzioni restano incorporate nell'INDIRE;
- Visto** il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero prot.n.3795 del 10 ottobre 2011, nel quale si ribadisce che, alla luce della normativa vigente, all'INDIRE, in quanto ente di ricerca vanno estesi lo speciale regime di *governance* e le stesse regole previste per gli altri enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
- Considerato** inoltre, che l'art.2 del suddetto decreto legislativo n.213/2009, riconosce autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell'art.33 VI comma, della Costituzione, in coerenza con i principi della Carta Europea dei



ricercatori allegata alla Raccomandazione n.2500/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, adottando i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge n.165 del 2007.

**Considerato** che il medesimo articolo 2 prevede che gli enti di ricerca devono adottare e adeguare i propri statuti in conformità con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;

**Considerato** altresì, che l'articolo 3 del decreto legislativo n.213 del 2009 prevede che lo statuto specifichi ed articoli la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività; lo stesso articolo dispone, inoltre, che lo statuto preveda l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione, e la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, garantendo comunque l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti dall'art.1, comma 1, lettera f) della citata legge n.165 del 2007;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 con cui è stato nominato il Commissario straordinario dell'Istituto

## DECRETA

### Articolo 1


1. E' approvato lo Statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), adottato dal Commissario straordinario con delibera n.14 dell'11 dicembre 2012.

### Articolo 2

1. Lo Statuto, il cui testo riportato in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pubblicato, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, contestualmente, sul sito web dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Roma 21 dicembre 2012

IL MINISTRO  
Francesco Profumo





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*


STATUTO

Articolo 1  
*(Natura giuridica)*

1. L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di seguito denominato «Istituto», è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso costituisce inoltre articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 4-undevicesimo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Articolo 2  
*(Finalità)*

1. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea e internazionale, svolge compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica.
2. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano nazionale per la ricerca, di seguito denominato «PNR», esplica funzioni di rilevante interesse economico e sociale e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia e di opportuno raccordo con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa in generale, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento.
3. L'Istituto ispira la propria azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto, definisce i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
4. L'Istituto ha il compito di curare la formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza che in modalità e-learning. L'Istituto cura, inoltre, lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell'innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le Università e con gli organismi formativi nazionali ed internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea. L'Istituto gestisce su incarico delle autorità nazionali, sviluppando collaborazioni internazionali, i Programmi dell'Unione Europea sull'Istruzione e la Formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, studenti, aziende e istituzioni di tutti i Paesi dell'U.E. L'Istituto gestisce lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica; cura, anche ai fini suddetti, il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica; cura la manutenzione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni anche attraverso la creazione di specifiche banche dati.

5. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa, attraverso specifici progetti autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per l'innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico.

Articolo 3  
*(Sede legale istituzionale)*

1. L'Istituto ha sede legale in Firenze, in Palazzo Gerini, in via Buonarroti 10 e si articola in tre nuclei territoriali interregionali che hanno funzioni di supporto alla realizzazione delle attività istituzionali affidate all'ente. La definizione degli specifici compiti ad essi assegnati saranno regolamentati con provvedimenti successivi.

Articolo 4  
*(Missione e obiettivi)*

1. L'Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal PNR, dal Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato «DVS», dal Piano triennale di attività, di seguito denominato «PTA» e, relativamente al sistema dell'istruzione, con le priorità strategiche e gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, fissati dalle direttive del Ministro. L'Istituto opera inoltre, relativamente al sistema dell'istruzione





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*


e formazione professionale, in coerenza con le apposite linee guida definite, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l'Istituto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico - didattica;
  - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; per quanto riguarda i temi della valutazione con la collaborazione dell'INVALSI;
  - c) sviluppo di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
  - d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
  - e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
  - f) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
  - g) progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento;
  - h) sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
  - i) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse.
3. Ulteriori compiti possono essere svolti dall'Istituto sulla base delle previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle direttive del Ministro, nonché sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 5

*(Piani di attività e determinazione dell'organico)*

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di innovazione dei sistemi educativi, predispone il DVS decennale.
2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio di previsione e del piano del fabbisogno del personale sia a tempo determinato che indeterminato.





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale, per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante.
5. In coerenza con il PTA, e con i relativi aggiornamenti annuali, e sulla base del conseguente fabbisogno finanziario e di personale, l'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina la consistenza e le variazioni dell'organico.
6. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico sono approvate dal Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione – Dipartimento per la funzione pubblica.
7. I pareri obbligatori di cui al comma 6 sono resi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6  
(Entrate)

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
  - a) dai contributi ordinari a carico del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca;
  - b) dai contributi ordinari a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - c) dai finanziamenti e contributi non ordinari finalizzati anche alla realizzazione del PTA e dai relativi aggiornamenti annuali;
  - d) dai finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;
  - e) dai finanziamenti e contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - f) dai finanziamenti e contributi di Regioni, Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni;
  - g) dai proventi realizzati per la fornitura di servizi nel limite massimo del 10% del bilancio annuale;
  - h) dal ricavato di attività di ricerca, nonché dal ricavato della cessione di diritti di proprietà intellettuale;
  - i) da eventuali dismissioni o rendite del proprio patrimonio;
  - j) da ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonché da eredità, lasciti, donazioni e contributi volontari.





MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

Articolo 7  
*(Patrimonio)*


1. L'Istituto si avvale del Patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature strumentali di sua proprietà e da quello recepito dagli ex-Irre la cui soppressione è stata confermata dall'art. 19 comma 1 della Legge 111 del 15 luglio 2011.

Articolo 8  
*(Strumenti)*

1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui al successivo articolo 19, può:
  - a) stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Decorso sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota azionaria pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è richiesto inoltre il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorso i quali si prescinde dal parere;
  - c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  - d) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Articolo 9  
*(Organi dell'Istituto)*

1. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti;
  - d) il Consiglio tecnico-scientifico.
2. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica, esperienza internazionale e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 4 del presente statuto.





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2.
5. Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad indennità aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio tecnico-scientifico dell'Istituto, di cui al successivo articolo 13, è organo con funzioni consultive.

Articolo 10  
*(Presidente)*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
2. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato una sola volta.
3. Il Presidente:
  - a) promuove lo sviluppo delle attività dell'istituto e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali ed internazionali;
  - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
  - c) convoca il Consiglio tecnico-scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede;
  - d) formula le proposte al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, per l'adozione del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali e l'elaborazione del DVS decennale;
  - e) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, le strategie per lo sviluppo dell'Istituto in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali;
  - f) propone al Consiglio di Amministrazione l'esperto di elevata qualificazione professionale in campo gestionale, amministrativo, aziendale per la nomina a Direttore Generale e adotta il conseguente provvedimento;





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

- g) adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
  - h) sottopone per la deliberazione al Consiglio di Amministrazione i bilanci di previsione e le relative variazioni e i rendiconti generali predisposti dal Direttore Generale, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge; cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale;
  - i) sovrintende all'andamento generale dell'Istituto, verificando la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati ed adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
  - j) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, gli incarichi ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente;
  - k) richiede al Consiglio tecnico-scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di amministrazione;
  - l) richiede pareri alle Autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
  - m) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, di deliberare in merito ai piani di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
  - n) può conferire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza introdurre maggiori oneri, deleghe specifiche ai Consiglieri;
  - o) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di amministrazione;
  - p) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.
4. Il Presidente può essere esterno alla pubblica amministrazione, ma se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere di amministrazione con maggiore anzianità nella carica ove non presente il Vice-Presidente.





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

6. Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 11

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 213 del 2009.
2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.
3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
  - a) delibera il DVS decennale, il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali;
  - b) determina le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonché con indirizzi generali e con obiettivi definiti dal Ministro nell'ambito delle priorità strategiche;
  - c) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità; delibera altresì ogni altro tipo di regolamento;
  - d) delibera il bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni, il rendiconto generale e le rispettive relazioni di accompagnamento;
  - e) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - f) delibera l'affidamento dell'incarico al Direttore generale dell'Istituto, la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
  - g) delibera in ordine alla definizione del trattamento economico relativo all'incarico di Direttore generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16;
  - h) delibera, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al successivo articolo 13, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi al Direttore generale, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  - i) delibera l'organizzazione complessiva dell'Istituto, fatte salve le prerogative del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - j) delibera, sentito il Direttore generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto;





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

- k) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- l) delibera in ordine alla partecipazione a società, fondazioni, consorzi, nonché alla stipulazione di convenzioni e accordi quadro con le Università e con altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, ovvero di accordi di collaborazione di rilevante interesse;
- m) delibera l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- n) delibera l'adozione del Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonché il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui agli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, e gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
- o) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il direttore generale, che a sua volta consulta i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- p) verifica, con il supporto del direttore generale e dei dirigenti, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- q) delibera, su proposta del Direttore generale, la consistenza e le variazioni dell'organico, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;
- r) delibera l'autorizzazione al Direttore Generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato;
- s) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi;
- t) valuta le eventuali responsabilità del Direttore, adottando le conseguenti determinazioni;
- u) adotta, nei limiti indicati nel regolamento di finanza e contabilità, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento;
- v) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione, non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Istituto ad altri organi.

4. Il consiglio di amministrazione stabilisce con apposito regolamento le norme per il suo funzionamento.

5. Il consiglio si riunisce per l'adozione del PTA e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il rendiconto generale; su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da ogni componente.





MIUR


*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

6. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 12  
*(Consiglio tecnico-scientifico)*

1. Il Consiglio tecnico-scientifico:
  - a) esprime il parere tecnico-scientifico sul DVS decennale, sulla proposta di PTA e sui relativi aggiornamenti annuali;
  - b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca nelle materie di pertinenza dell'Istituto;
  - c) formula proposte in funzione della elaborazione del DVS decennale, del PTA triennale, e dei relativi aggiornamenti annuali;
  - d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca nei settori di competenza dell'Istituto;
  - e) propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attività dell'Istituto, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
2. I pareri espressi dal Consiglio tecnico-scientifico ai sensi del comma 1 del presente articolo hanno carattere non vincolante.
3. Il Consiglio tecnico-scientifico, nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunità scientifica dell'INDIRE. Per la designazione dei membri esterni il Presidente individua un numero di candidati pari almeno al doppio del numero degli stessi, previo esperimento di forme di consultazione, definite preventivamente dal Consiglio di amministrazione, con la comunità scientifica e professionale di riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore dell'innovazione digitale, della formazione e della ricerca. Per l'individuazione dei membri interni le procedure sono definite nel Regolamento di organizzazione e del personale.
4. Il Consiglio tecnico-scientifico, i cui componenti possono essere confermati una sola volta, dura in carica quattro anni. Il Consiglio tecnico-scientifico, che si riunisce di norma almeno due volte all'anno, è convocato tutte le volte che il Presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessità. L'ordine del giorno dei lavori è concordato con il Presidente dell'Istituto.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni componenti del Consiglio tecnico-scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, possono essere sostituiti previo esperimento di nuova





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

consultazione. I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio tecnico-scientifico.

Articolo 13


*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si compone di tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.
4. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'Istituto la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 14

*(Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV))*

1. L'organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance sul piano amministrativo – gestionale è nominato sentita la commissione di cui all'articolo 13 del Dlgs 150/2009, dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

2. L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 14, comma 4 del Dlgs 150/2009 e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione.
3. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, una struttura tecnica permanente per le attività di supporto di competenza del medesimo Organismo.

Articolo 15

*(Vigilanza ministeriale e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)*

1. I bilanci di previsione, le relative variazioni, i rendiconti generali e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Istituto, la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, o per esigenze specifiche, l'Istituto, sulla base di una motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio di amministrazione, e comunque da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti.

Articolo 16

*(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la responsabilità della gestione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà d'intervento e proposta, senza diritto di voto.
2. Il Direttore generale cura l'ordinaria amministrazione e:
  - a) predisporre, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio di previsione e il rendiconto generale dell'Istituto;
  - b) elabora, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, la proposta preliminare di PTA, il piano annuale di formazione del personale, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto, e di verifica dei risultati gestionali ed economici, da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione;
  - c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni






*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

- per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, esercitando autonomi poteri di spesa;
- d) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto, previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione circa la validità dei loro curricula, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - e) impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca, fatti salvi gli aspetti amministrativi;
  - f) propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali.
3. Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile. L'incarico cessa, ove non rinnovato, decorsi novanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato, anche relativamente al trattamento economico, con contratto di diritto privato.
5. Il Direttore generale può essere esterno alla pubblica amministrazione, ma se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Ministero vigilante, è collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il Direttore generale può designare un dirigente dell'Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 17  
*(Incompatibilità e decadenza)*

1. Il Presidente e il Direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di società.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca in cui è presente PINDIRE.






*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

3. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatte salve le esclusioni oggettive di cui all'art.53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto d'interessi. Per la definizione di conflitto d'interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all'art.3 della legge 20 luglio 2004, n. 215.
5. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro per quanto riguarda gli incarichi relativi agli organi dell'Istituto e dal Consiglio di amministrazione per gli altri incarichi, comporta la decadenza dai medesimi incarichi.

Articolo 18  
*(Personale)*

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e dalla normativa vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi inclusi i comandi e i distacchi, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, e successive modifiche; in relazione ai medesimi fini istituzionali, l'Istituto può altresì avvalersi di collaboratori occasionali esterni nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della Legge n. 266/2005, e successive modifiche, a seconda della natura della prestazione lavorativa richiesta, in relazione allo svolgimento di attività individuate dalle direttive ministeriali o alla realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni.
4. Le eventuali variazioni dell'organico, su proposta del Direttore generale, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base del piano di fabbisogno del personale predisposto in coerenza con quanto previsto dal PTA.

Articolo 19  
*(Regolamenti)*





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

1. L'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali, si dota dei seguenti Regolamenti:
  - a) Regolamento di organizzazione e del personale;
  - b) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. I Regolamenti di cui al comma 1, definiscono l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto sulla base dei principi enunciati dal successivo articolo 20.
3. Il Regolamento di organizzazione e del personale, in particolare, deve prevedere:
  - a. l'articolazione della dotazione organica dell'istituto in aree, profili e livelli professionali;
  - b. le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e della procedura di selezione pubblica relativa ai comandi di cui al comma 2 dell'articolo precedente;
  - c. la definizione dei criteri generali per l'organizzazione del lavoro.
4. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in particolare, deve prevedere:
  - a. la disciplina dei criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
  - b. la disciplina delle procedure per lo svolgimento delle attività negoziali;
  - c. le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.
5. Il Ministro vigilante approva i Regolamenti di amministrazione, di finanza e contabilità sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne il Regolamento del personale, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 20

*(Principi di organizzazione e programmazione)*

1. L'Istituto:
  - a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilità gestionali, funzioni valutative e di controllo;
  - b) assicura il rispetto della trasparenza ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
  - c) promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;
  - d) promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa le università, al fine di massimizzare le sinergie e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;





MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*  
*Gestione Commissariale*

- e) favorisce la dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;
- f) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione;
- g) adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunità;
- h) assicura la coerenza e l'integrazione tra la programmazione delle attività e la programmazione finanziaria.

Articolo 21

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il presente Statuto è deliberato dal Commissario Straordinario dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012.
2. Lo Statuto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Istituto dopo l'approvazione.
3. Le modifiche e integrazioni al presente Statuto sono adottate con le procedure previste dal predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.

